

LE MISURE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE:

Asse n.1: Ammodernamento del sistema agricolo, agroalimentare e forestale:

Sottoasse n.1: Interventi a favore delle aziende agricole e forestali:

Misura n.1: Investimenti nelle aziende agricole (articoli 4-7)

⇒ Scheda tecnica descrittiva della misura:

- | | |
|---|--|
| 1. <u>Titolo della misura:</u> | Investimenti nelle aziende agricole |
| 2. <u>Sottoasse:</u> | n. 1 |
| 3. <u>Durata:</u> | 7 anni (2000 – 2006) |
| 4. <u>Costo totale degli investimenti previsti:</u> | 44.000.000 EURO |
| 5. <u>Spese pubbliche totali:</u> | 19.800.000 EURO, pari al 45% dei costi totali |
| 6. <u>Cofinanziamento dell'Unione Europea:</u> | 6.600.000 EURO, pari al 15% dei costi totali |
| 7. <u>Fondo interessato:</u> | FEOGA-Garanzia |
| 8. <u>Autorità responsabile:</u> | Provincia Autonoma di Bolzano |
| 9. <u>Ufficio responsabile della misura:</u> | Ufficio per l'edilizia rurale |
| 10. <u>Beneficiari ultimi della misura:</u> | Imprenditori agricoli secondo l'articolo n.2135 del C.C. |
| 11. <u>Obiettivi della misura:</u> | <ul style="list-style-type: none">- Costruzione, risanamento, ammodernamento ed ampliamento di stalle da latte;- acquisto di macchinari fissi e mobili;- strade rurali e opere di miglioramento fondiario;- impianti di irrigazione;- cambiamento dell'indirizzo produttivo da zootecnico a frutticolo in zone con forte pendenza;- costruzione e risanamento di strutture per produzioni alternative |
| 12. <u>Indicatori fisici della misura:</u> | - numero di beneficiari: 550 |

settori di intervento: 1) settore latte: gli investimenti non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali; gli investimenti dovranno essere commisurati alle capacità di produzione risultanti dai quantitativi di produzione di latte detenuti legalmente a titolo del sistema delle quote istituito a livello comunitario;

2) settore ortofrutticolo : gli investimenti dovranno riguardare esclusivamente il settore delle mele; non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione;

3) settore vitivinicolo : non è previsto un aumento della capacità produttiva bensì il miglioramento qualitativo della produzione;

4) settore carne bovina : gli investimenti non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali; non sono ammessi investimenti nelle aziende che comportino il superamento del massimale regionale o individuale previsto dal Reg. (CE) 1254/99;

5) settore suinicolo : gli investimenti non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali;

6) settore ovi-caprino : gli investimenti non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali; non sono ammessi investimenti nelle aziende agricole tali da de-

terminare il superamento dei limiti previsti dal Reg. (CE) 2529/01;

7) settore avicolo : non è previsto un aumento della capacità produttiva bensì il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali;

8) settore cunicolo : non è previsto un aumento della capacità produttiva bensì il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali;

9) settore apicoltura : non è previsto un aumento della capacità produttiva bensì il miglioramento qualitativo della produzione;

10) settore piante officinali (menta, melissa e camomilla): non è previsto un aumento della capacità produttiva bensì il miglioramento qualitativo della produzione;

11) settore floro-vivaistico : non è previsto un aumento della capacità produttiva bensì il miglioramento qualitativo della produzione.

⇒ *Descrizione sintetica del settore:*

Nel contesto alpino delle zone rurali provinciali sono presenti un gran numero di masi (aziende agricole) sparsi, singolarmente o in piccoli gruppi, circondati dai rispettivi coltivi. Tali aziende agricole costituiscono la proprietà aziendale e la dimora della popolazione rurale di montagna e di fondovalle.

Il diligente e costante lavoro svolto dagli agricoltori delle zone montane, rappresentato dall'allevamento di bestiame, dalla lavorazione dei propri terreni, dallo sfalcio e pascolamento regolare dei prati e pascoli, dalle pratiche di buona regimazione delle acque superficiali e piovane, dalla cura dei boschi, dalla frutticoltura e viticoltura, svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda gli aspetti economici ed ecologici.

La presenza della popolazione rurale rappresenta pertanto una condizione imprescindibile non soltanto per la conservazione dell'ambiente, ma anche per l'economia delle zone rurali e dell'intera Provincia Autonoma di Bolzano.

⇒ *Analisi sintetica del settore:*

Le piccole dimensioni delle aziende agricole, assieme alla mancanza di reali alternative in campo agricolo, alla lontananza dai centri abitati ed alla mancanza o carenza delle infrastrutture di base capaci di garantire quanto meno un dignitoso tenore di vita alle popolazioni rurali di montagna, creando concretamente il rischio dell'esodo della popolazione e dell'abbandono delle zone più marginali della Provincia Autonoma di Bolzano. L'amministrazione provinciale intende limitare in ogni modo tale rischio, intervenendo su più livelli: riconoscendo agli agricoltori l'esistenza di uno svantaggio naturale alla condizione di una normale pratica agricola, riconoscendo la loro funzione ambientale, promuovendo il miglioramento delle strutture aziendali, favorendo la diversificazione delle attività economiche, e promuovendo il miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle popolazioni di montagna.

La Provincia Autonoma di Bolzano nel passato ha investito ingenti somme, anche sulla base di programmi di intervento comunitari cofinanziati dall'UE (Reg. 1401, Reg. 2025/88 e obiettivo 5b), per incrementare tali condizioni sociali ed economiche e per dotare anche le zone più svantaggiate e marginali delle infrastrutture minime. Con la presente misura si intende proseguire e completare l'infrastrutturazione di base delle zone rurali provinciali per quanto riguarda le strutture di produzione animale, la meccanizzazione di base per la lavorazione dei fondi e la viabilità intra-aziendale.

Le costruzioni rurali e la dotazione di macchine sono infatti ancora molto spesso carenti:

- stalle non più adatte ad un'allevamento di animali secondo le richieste minime e che non permettono una produzione di qualità, economica e secondo le norme igienico-sanitarie
- macchine agricole obsolete che in molti casi non corrispondono alle norme di sicurezza sul lavoro e che non permettono una lavorazione razionale dei fondi
- mancanza di strutture edilizie per il ricovero di macchine agricole in conseguenza dell'incremento del livello di meccanizzazione e dell'incremento delle dimensioni delle macchine
- viabilità interna dell'azienda scarsa, che non permette l'utilizzo razionale di macchine agricole
- assetto del territorio poco adatto alla meccanizzazione
- mancanza di impianti di irrigazione aziendali che consentirebbero una produzione sicura e di qualità.

Tutte queste mancanze si manifestano anche in una minore competitività delle singole aziende, che in fin dei conti si ripercuote sulla redditività.

⇒ *Obiettivi della misura:*

Obiettivo della misura è il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della sua qualità, specialmente nel settore lattiero. Inoltre si mira ad un miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole e al miglioramento dei redditi agricoli. Va inoltre tutelato e migliorato l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali. Un ulteriore obiettivo di questa misura è la diversificazione delle attività nell'azienda.

È infatti necessario trattenere le aziende agricole di montagna esistenti creando i presupposti minimi (condizioni di vita accettabili, reddito adeguato) per la loro esistenza. Ridurre il rischio dell'abbandono delle zone rurali montane è infatti fondamentale al fine di evitare un selvaggio, oneroso e irreversibile processo di urbanizzazione dei fondovalle. Al contrario lo sviluppo dell'economia e della struttura socioeconomica provinciale deve fondarsi sull'equilibrio tra zone di fondovalle e di montagna.

⇒ *Descrizione sintetica della misura:*

La presente misura ha una validità di 7 anni; essa prevede:

- la costruzione, il risanamento o l'ampliamento di strutture sia per l'allevamento di animali per aziende zootecniche con prevalente attitudine lattiera che per il ricovero di macchine;
- l'acquisto di macchinari fissi o mobili;
- la costruzione di strade rurali e di altre opere di miglioramento fondiario;
- la costruzione di impianti di irrigazione e il cambiamento dell'indirizzo produttivo da zootecnia a frutticoltura.
- Prevede inoltre il finanziamento di strutture necessarie per percepire un reddito alternativo per quanto riguarda varie produzioni alternative.

Sottomisura 1 : investimenti aziendali in zone svantaggiate:

Contributo pubblico totale: massimo 50% delle spese ammesse a finanziamento.

⇒ *Tipologia degli interventi previsti:*

Gli interventi previsti nel programma, sono investimenti materiali che si riferiscono ai seguenti settori:

- Settore latte;
- Settore ortofrutticolo;
- Settore vitivinicolo;
- Settore carne bovina;
- Settore ovi-caprino;
- Settore suinicolo;
- Settore avicolo;
- Settore cunicolo;
- Settore apicoltura;
- Settore piante officinali;
- Settore floro-vivaistico.

La tipologia degli interventi ammissibili è la seguente:

- (a) Costruzione, risanamento o ampliamento, acquisto di fabbricati aziendali per l'allevamento di animali con annessi in aziende zootecniche con prevalente attitudine lattiera
- (b) Costruzione di strutture per il ricovero di macchine agricole per aziende zootecniche con prevalente attitudine lattiera
- (c) Opere di miglioramento fondiario, costruzione e manutenzione di strade rurali
- (d) Costruzione di impianti di irrigazione aziendali, condotti per acqua, serbatoi di acqua per aziende zootecniche con prevalente attitudine lattiera e per aziende frutti-viticole
- (e) Costruzione di strutture per la diversificazione delle attività nel settore agricolo
- (f) Costruzione e ristrutturazione di malghe
- (g) apicoltori

Descrizione degli interventi ammissibili:

- (a) Costruzione, risanamento o ampliamento, acquisto di fabbricati aziendali per l'allevamento di animali con annessi (sala di mungitura, locali accessori di mungitura, concimaie, paddock, depositi per foraggi, silos ecc.) in aziende zootecniche a prevalente produzione lattiera:

(a – 1): fabbricati aziendali per l'allevamento di animali con annessi sala di mungitura, locali accessori di mungitura, paddock, depositi per foraggi, silos ecc.

Requisiti:

- Ai fini del finanziamento il carico di bestiame non deve superare, a seconda delle condizioni della produzione foraggera, le 2,5 UBA per ettaro di superficie agricola utilizzabile (SAU).
- Coefficiente di calcolo della SAU:
 - Arativo, prato (falcibile almeno due volte all'anno e con sufficiente possibilità di irrigazione): 1 ha = 1 ha di superficie agricola coltivata
 - Prati di montagna e prati falcibili una sola volta l'anno: 1 ha = 0,3 – 0,6 ha sup. agricola coltivata
 - Pascoli e alpeggi: $UBA \times \text{giorni di pascolo} / 360 = UBA$

Il superamento dei valori massimi comporta l'esclusione del finanziamento per l'intera opera. La coltivazione di superfici foraggere che non sono in proprietà deve essere comprovata da un contratto verbale o scritto.

- Ristrutturazioni e risanamenti di fabbricati aziendali che comprendono anche il manto di copertura sono finanziabili non prima di 20 anni dalla costruzione del fabbricato stesso.
- Per ristrutturazioni che comportano un notevole miglioramento del benessere animale, ad esempio il cambio da stabulazione fissa a libera, l'edificio in questione deve invece avere almeno 10 anni.
- Ristrutturazioni e risanamenti di fabbricati aziendali riguardanti le attrezzature sono finanziabili non prima di 10 anni dalla loro installazione.
- Costruzioni di nuove stalle in zone fruttivicole sono finanziabili solo qualora l'azienda, già esistente, sia a prevalente indirizzo zootecnico.
- I prezzi massimi fissati ogni anno dalla Commissione Tecnica provinciale sono comprensivi dei costi di costruzione della stalla, dei locali per il deposito del fieno ed altri locali accessori quali le camere per il latte ed il locale per lettini (paglia, foglie) nonché degli impianti fissi. Una corretta impostazione della costruzione deve prevedere un'adeguata aerazione della stalla.
- Vengono valutati separatamente i locali per deposito macchine ed attrezzi agricoli, i silos, la concimaia, la vasca liquame, l'impianto per l'asportazione meccanica del letame, gli impianti solari di produzione di aria calda con rivestimenti isolanti e trasportatrice pneumatica ed altre attrezzature meccaniche fisse.
- Nel caso di stalle a stabulazione libera verranno valutati separatamente sulla base di offerte l'impianto meccanico ed i macchinari della sala di mungitura. Le dimensioni di detto locale devono essere proporzionate al numero dei capi di vacche da latte.
- Per l'installazione di impianti mungitura sono da osservarsi le direttive pubblicate dalla Federazione latterie sociali altoatesine.
- Le domande di contributo per risanamento, ampliamento e nuova costruzione di fabbricati aziendali verranno accolte solo a condizione che sia prevista anche una concimaia, vasca liquame di dimensioni adeguate.
- gli investimenti non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali; gli investimenti dovranno essere commisurati alle capacità di produzione risultanti dai quantitativi di produzione di latte detenuti legalmente a titolo del sistema delle quote istituito a livello comunitario.

(a- 2): Concimaie e vasche liquami per aziende zootecniche a prevalente produzione lattiera:

Requisiti:

- Sono prescritti come minimo 3 m² di superficie per UBA per il letame e 3 m³ di vasca per UBA per il colaticcio, oppure 9 m³ di vasca per UBA nel caso di vasche per liquame. Maggiori capacità di stoccaggio di questi depositi sono generalmente ammesse e favorite.
- Ai fini del finanziamento si considerano al massimo 6 m² di superficie per UBA per il letame e 6 m³ di vasca per UBA, oppure 18 m³ per UBA per le vasche di liquame.

(a- 3): Strutture per allevamento:

Requisiti:

- Vengono sovvenzionate:
 - a) Strutture per l'allevamento di bovini da latte
 - b) Strutture per l'allevamento di bovini da carne
 - c) Strutture per l'allevamento di cavalli
 - d) Strutture per l'allevamento di ovini, caprini e simili

per i punti a-d vale il limite di 2,5 UBA per ettaro

- e) strutture per l'allevamento di maiali da carne: si finanziano strutture fino ad un massimo di 200 animali e con un carico di bestiame che non superi i 25 capi per ha di SAU
- f) Strutture di allevamento di maiali da riproduzione: si finanziano strutture fino ad un massimo di 50 scrofe e con un carico di bestiame che non superi i 8 capi per ha di SAU
- g) strutture di allevamento di avicoli:
 - allevamento di galline ovaiole all'aperto: si finanziano strutture fino ad un massimo di 1000 capi, compreso il locale per l'imballaggio delle uova e la macchina di calibrazione delle uova
 - allevamento di avicoli da carne:
 - allevamento di pollastre
 - allevamento di altri avicoli: limite di finanziamento: peso equivalente di 1000 polli
- h) allevamento di cunicoli

gli investimenti di cui ai punti b), d), e), f), g), h) verranno finanziate unicamente qualora rappresentino un essenziale contributo alla sussistenza dell'azienda.

Non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali.

Non sono ammessi investimenti nelle aziende che comportino il superamento del massimale regionale o individuale previsto dai Reg. (CE) 1254/99 e 2529/01.

Le strutture di cui ai punti b) -h) devono essere finalizzati:

- o al miglioramento genetico delle razze utilizzate nell'allevamento, finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto;
- o allo sviluppo delle razze locali nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, ove presenti;
- o alla riduzione dell'impatto ambientale negativo.


- (b) Costruzione di strutture per il ricovero di macchine agricole aziende zootecniche a prevalente produzione lattiera e per aziende fruttu-viticole:

Requisiti:

- Le superfici da adibire a ricovero di macchinari ed attrezzi agricoli sono determinate, sulla base della dimensione dell'azienda, secondo gli indici di cui al grafico sotto riportato. E' ammessa una tolleranza del 10%, mentre deroghe maggiori devono essere motivate.
- Superficie media necessaria per ricoveri macchine agricole inclusi officina, locale deposito carburante ed antiparassitari, vedi tabella:

| ha | Superficie (netta) F/V/CS m ² | Superficie (netta) SF m ² |
|-----|--|---|
| 0,3 | 30 | |
| 0,5 | 50 | |
| 1,0 | 74 | 50 |
| 1,5 | 98 | 60 |
| 2,0 | 120 | 70 |
| 2,5 | 136 | 80 |
| 3,0 | 150 | 90 |
| 3,5 | 162 | 100 |
| 4,0 | 172 | 110 |
| 4,5 | 180 | 120 |
| 5,0 | 188 | 130 |
| 5,5 | 195 | 140 |
| 6,0 | 200 | 150 |
| 7,0 | 207 | 160 |

| | | |
|------|-----|-------|
| 8,0 | 215 | 170 |
| 9,0 | 225 | 177,5 |
| 10,0 | 235 | 185 |
| 11,0 | 245 | 190 |
| 12,0 | 255 | 195 |
| 13,0 | 265 | 200 |
| 14,0 | 275 | 205 |
| 15,0 | 285 | 210 |
| 16,0 | 295 | 215 |
| 17,0 | 305 | 220 |
| 18,0 | 315 | 225 |
| 19,0 | 325 | 230 |
| 20,0 | 335 | 235 |



- Settore latte: gli investimenti non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali; gli investimenti dovranno essere commisurati alle capacità di produzione risultanti dai quantitativi di produzione di latte detenuti legalmente a titolo del sistema delle quote istituito a livello comunitario.
- Settore frutticolo: gli investimenti dovranno riguardare esclusivamente il settore delle mele; non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione.
- Settore viticolo: gli investimenti non potranno determinare un aumento della capacità produttiva ma dovranno essere finalizzati al miglioramento qualitativo della produzione.

(c) Opere di miglioramento fondiario, costruzione e manutenzione di strade rurali:

Requisiti:

Per aziende zootecniche a prevalente produzione lattiera vengono finanziati spietramenti, decespugliamenti, spianamenti di terreno, riporti di terreno e drenaggi.

- Riporti di terreno in zone frutticole non vengono invece finanziati.
- Sulle malghe sono finanziabili spietramenti ed estirpazione di cespugli, ma non spianamenti e drenaggi.

(d) Costruzione di impianti di irrigazione aziendali:

Requisiti:

Aziende fruttivicole:

- Tali impianti non devono essere funzionali ad un incremento di produzione; essi, attraverso la pratica dell'irrigazione antibrina, devono consentire il superamento delle avverse condizioni meteorologiche rappresentate dal forte gelo primaverile, tipico delle vallate alpine provinciali. Le forti gelate primaverili, se non adeguatamente contrastate, causano danni che possono portare fino alla totale perdita della produzione.
- Nuovi impianti irrigui verranno finanziati solo nel caso in cui la superficie interessata dall'intervento corrisponda ad almeno 1 ha di frutticoltura e viticoltura. Il rinnovo dell'impianto irriguo verrà finanziato solo nel caso in cui l'impianto sia esistente da almeno 15 anni. Pozzi con pompa ad installazione fissa verranno finanziati solo nel caso in cui siano posti a servizio di almeno 1 ha.
- Non vengono finanziati impianti di fertirrigazione e automatizzazione e a goccia integrativi nel caso in cui esista un impianto irriguo antibrina.
- Settore frutticolo: gli investimenti dovranno riguardare esclusivamente il settore delle mele; non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione.
- Settore viticolo: gli investimenti non potranno determinare un aumento della capacità produttiva ma dovranno essere finalizzati al miglioramento qualitativo della produzione.

Aziende zootecniche:

- Nei prati l'irrigazione non è volta ad un aumento della produzione, ma al mantenimento dei livelli di produzione esistenti a fronte di prolungati episodi siccitari durante la stagione vegetativa. In mancanza di adeguati apporti idrici, in annate critiche, verrebbe messo in discussione il mantenimento della consistenza zootecnica con rilevanti difficoltà per le aziende.
- Settore latte: gli investimenti non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali; gli investimenti dovranno essere commisurati alle capacità di produzione risultanti dai quantitativi di produzione di latte detenuti legalmente a titolo del sistema delle quote istituito a livello comunitario.

(e) Costruzione di strutture che permettono la diversificazione delle attività nel settore agricolo:

Descrizione:

Esse sono da intendere come strutture per la piccola trasformazione e vendita diretta di prodotti agricoli aziendali:

- Locali di macellazione: devono essere rispettati i criteri di igiene e sicurezza;
- locali di refrigerazione;
- locali per la lavorazione di prodotti agricoli (latte, vino, ortofrutticoltura, piante officinali);
- locali per la vendita di prodotti agricoli prodotti e lavorati in azienda.

(f) Costruzione e ristrutturazione di edifici in malga:

Definizione:

Sono considerate malghe le aree di montagna che forniscono per almeno 60 giorni il nutrimento necessario al bestiame portato all'alpeggio (minimo 5 UBA) e che pur essendo oggetto d'autonoma coltivazione rispetto ai restanti fondi aziendali sono ad essi organicamente collegati, contribuendo all'incremento della produzione foraggera.

- Spese ammesse a finanziamento:
Superficie abitazione x costi di costruzione / mq x 50%
- per baite di montagna:
max. 10 mq x costi di costruzione x 50%
- per costruzione e ristrutturazione delle malghe:
 1. Locali deposito fieno:
Dimensionamento sulla base della quantità di foraggi.
Costi ammessi a finanziamento: volume utile x costi di costruzione/m³ x 25%
 2. Stalle:

dimensionamento sulla base della consistenza media pluriennale del bestiame sulla base della superficie foraggera disponibile.

Spesa ammessa a finanziamento:

- Stalle per bovine da latte compreso locale per il foraggio max. 70% dei costi di una stalla aziendale;
 - Stalle per bestiame asciutto: max. 40% della stalla aziendale stalla senza locali per foraggio: max. 70% di cui sopra
3. Vasca liquame + concimaia:
50% dei valori normali (con riferimento alle dimensioni)
- Stalle al pascolo: Valgono le stesse restrizioni di cui al punto "Costruzione e ristrutturazione delle malghe".

(g) apicoltura: si finanziano nuove costruzioni o risanamenti apiari stanziali compresi i locali accessori. Il richiedente deve avere esperienza nel settore dell'agricoltura e possedere almeno 10 sciami di api. Spesa ammessa minima 1.250 EURO. Gli investimenti non potranno determinare un aumento della capacità produttiva ma dovranno essere finalizzati al miglioramento qualitativo della produzione.

Sottomisura 2: investimenti aziendali in zone non svantaggiate:

Contributo pubblico totale: massimo 40%;

a) Interventi ammissibili: vedi sottomisura 1.

b) Aziende vitivinicole - trasformazione e commercializzazione aziendale:

Requisiti:

- unico ed esclusivo settore di intervento è quello vitivinicolo. Gli investimenti ammissibili dovranno riguardare esclusivamente beneficiari singoli non associati per la produzione di vini a denominazione di origine controllata, e dovranno essere necessari per:
 1. la ristrutturazione degli impianti di trasformazione esistenti, purché non venga aumentata la capacità di trasformazione esistente,
 2. il miglioramento della qualità della produzione o la riduzione della resa vitivinicola, al fine di favorire la ristrutturazione del settore,
 3. l'adeguamento alle nuove norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale, di sicurezza e risparmio energetico.
- In particolare, saranno considerati ammissibili investimenti necessari per:
 - a. la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione esistenti finalizzato al miglioramento della qualità;
 - b. la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione esistenti finalizzato al loro adeguamento della produzione alle nuove norme igienico-sanitarie e alla tutela ambientale;
 - c. l'acquisto di macchinari ed attrezzature finalizzato al miglioramento della qualità della produzione;
 - d. l'acquisto di macchinari ed attrezzature finalizzato all'adeguamento della produzione alle nuove norme igienico-sanitarie e alla tutela ambientale;
- l'acquisto di serbatoi se finalizzato al miglioramento della qualità e a condizione che la capacità dopo l'investimento non sia aumentata rispetto a quella preesistente.

Indicazioni per le sottomisure 1 e 2:

- Le spese ammesse vengono calcolate in base al prezziario approvato dalla commissione tecnica provinciale annualmente.
- Nel caso di fabbricati soggetti a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali o di rilevante interesse paesaggistico, la spesa ammessa a finanziamento può essere aumentata del 30%.
- Nel caso di opere e lavori eseguiti in situazioni di particolare disagio, dopo il sopralluogo di un tecnico provinciale, è possibile aumentare le spese ammesse a finanziamento fino al 30%, motivandole in dedito modo.
- I punti a) e b) non sono cumulabili.
- Se il richiedente si impegna a tenere la contabilità aziendale per 5 anni, le spese ammesse possono essere aumentate di un 2% per tutte le domande di contributo.

- Il limite massimo di spese ammesse a finanziamento è di 600.000,00 EURO per azienda nella durata del presente programma.
- Se gli investimenti fossero finalizzati alla trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli aziendali unicamente nel settore vitivinicolo, la spesa massima ammissibile potrà essere incrementata fino al limite massimo di ulteriori 900.000,00 € purché possa esserne dimostrata la redditività e venga presentato un adeguato piano di ammortamento.
- Vanno ammessi al finanziamento progetti che aumentano la redditività dell'azienda agricola.
- In caso di finanziamento in base ad una offerta, si considera il prezzo al netto dell'I.V.A. Con la presentazione della domanda di contributo il richiedente firma l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per almeno 10 anni.

Sottomisura 3: Macchine agricole e macchinari;

Contributo pubblico totale: massimo 30% sulle spese ammesse.

Interventi ammissibili:

- a) acquisto di macchine agricole fisse e mobili;
- b) macchinari per la lavorazione di prodotti agricoli;
- c) aziende floro-vivaistiche;
- e) acquisto di fondi rustici.

a) Acquisto di impianti meccanici da interno e da esterno:

Per impianti meccanici da interno si intendono soltanto impianti per la produzione del latte, l'asportazione del letame, per la movimentazione del foraggio e simili, per l'essiccamento di foraggi. Investimenti per impianti meccanici sono finanziabili solo se trascorsi 10 anni da un eventuale precedente finanziamento. Il contributo consiste in un contributo a fondo perduto o in un abbuono di interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'investimento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

Settore latte: gli investimenti non dovranno comportare un aumento della capacità produttiva bensì garantire il miglioramento qualitativo della produzione ed il miglioramento del benessere degli animali; gli investimenti dovranno essere commisurati alle capacità di produzione risultanti dai quantitativi di produzione di latte detenuti legalmente a titolo del sistema delle quote istituito a livello comunitario.

b) Macchinari per la lavorazione di prodotti agricoli:

Le macchine vengono finanziate solo se trascorsi almeno 10 anni dall'acquisto della macchina da sostituire. Si finanziano macchine nuove. Macchine usate sono escluse dal finanziamento.

c) aziende floro-vivaistiche:

Costruzione di serre o acquisto di tunnel compresi impianti tecnici destinati alla produzione. Il richiedente, oltre ad avere i requisiti derivanti dalle norme nazionali o comunitarie, deve essere iscritto all'albo professionale dei giardinieri.

Gli investimenti ammissibili non devono comportare un aumento di capacità bensì soltanto il miglioramento qualitativo della produzione. Sono esclusi investimenti relativi alla produzione di fiori recisi.

d) acquisto di fondi rustici:

Per favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice possono essere concessi contributi a fondo perduto per l'acquisto di masi chiusi o di fondi rustici idonei alla costituzione ed all'ampliamento di masi chiusi, purché venga previsto contestualmente la realizzazione di un investimento aziendale finalizzato alla modernizzazione ed alla razionalizzazione della produzione agricola.

Contributo massimo: 35.000 Euro e comunque fino ad un massimo pari al 10% del costo totale dell'investimento. In alternativa può essere concesso un abbuono d'interessi per prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'acquisto del fondo rustico o del maso chiuso. L'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del contributo a fondo perduto.

⇒ *Beneficiari ultimi della misura:*

- imprenditori agricoli secondo l'art.2135 del codice civile: "È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse".
- Persone fisiche proprietari od affittuari qualora sussistano le condizioni della legge 203/82, artt. 16 e 17, ovvero mezzadri e coloni congiuntamente con il conduttore concedente, enfiteuti e usufruttuari
- le associazioni di proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori

- le società di persone che conducono direttamente aziende agricole di cui sono proprietarie o di cui abbiano comunque la disponibilità.

⇒ *Requisiti per la concessione degli aiuti:*

il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole:

- 1) che dimostrino redditività
- 2) che rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, nonché in materia di sicurezza di lavoro
- 3) il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate
- 4) presentazione della domanda di contributo prima dell'inizio dei lavori
- 5) spesa ammissibile massima per beneficiario e per il periodo di programmazione per investimenti nelle aziende agricole: in generale 600.000,00 €. Se gli investimenti sono finalizzati alla trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli aziendali unicamente nel settore vitivinicolo, la spesa massima ammissibile potrà essere incrementata fino al limite massimo di ulteriori 900.000,00 € purché possa esserne dimostrata la redditività e venga presentato un adeguato piano di ammortamento.
- 6) spese minime ammesse a finanziamento per le sottomisure 1 e 2: 5 milioni di Lire (2.582,2 €) per le macchine, 15 milioni di Lire (7.746,8 €) per gli altri investimenti
- 7) spese minime ammesse a finanziamento per la sottomisure 3: 3 milioni di Lire (1.549,3 €) per macchine, 5 milioni di Lire (2.582,2 €) per gli altri investimenti.
- 8) Non vengono sostenuti investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

⇒ *Sbocchi di mercato:*

Per quanto riguarda la dimostrazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i settori finanziati ai sensi della presente misura si rimanda all'allegato specifico contenente l'analisi per i settori ortofrutticolo, lattiero-caseario, vitivinicolo e carne.

Per il settore dei prodotti lattiero-caseari e per quello della carne bovina verranno rigorosamente rispettate le quote di produzione stabilite. Per quanto riguarda la suinocoltura, si precisa che esso rappresenta un settore estremamente limitato di scarsa importanza che in ogni caso rispetta l'ambiente e la vocazione turistica della Provincia Autonoma di Bolzano.

Per quanto riguarda il settore frutticolo gli interventi previsti dalla misura hanno il fine di permettere una moderna gestione dell'attività agricola senza avere diretta influenza sui livelli produttivi.

Per quanto riguarda i miglioramenti fondiari essi sono volti non tanto ad incrementare la produzione, bensì al mantenimento dei livelli di produzione esistenti a fronte di avversi andamenti climatici e a consentire la razionale meccanizzazione delle operazioni colturali. Pertanto non è prevista un aumento della produzione, bensì verranno ritenuti ammissibili investimenti finalizzati alla razionalizzazione della produzione, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità, anche in riferimento alla produzione biologica. Si chiede pertanto una deroga al comma 3 dell'art.37 del Reg. (CE) n.1257/99, in quanto nei programmi operativi delle Organizzazioni dei Produttori provinciali previsti ai sensi dell'OCM orto-frutta (Reg. (CE) n.2200/96) non sono previsti investimenti aziendali aventi le caratteristiche di quelli descritti nella presente misura.

⇒ *Criteri per dimostrare la redditività economica:*

La valutazione preliminare della redditività dell'azienda viene effettuata mediante il parametro del Reddito lordo standard RLs. Il RLs aziendale è calcolato in base alle superfici aziendali ed al carico di bestiame sulla base delle tabelle ISTAT.

I redditi lordi standard (RLs) per coltura e allevamento vengono calcolati sulla base dei dati contabili costituenti la rete contabile agricola italiana (RICA). Si tratta di parametri economici volti a determinare il peso delle singole attività produttive ai sensi e per gli scopi della Decisione della Commissione Europea (CE) 463/78.

Se la produzione foraggiera aziendale è sufficiente al mantenimento del bestiame (2,5 UBA/ha prato) va aggiunto al RLs per la singola produzione zootecnica la spesa indicata per acquisti foraggi in quanto questi acquisti non si considerano avvenuti.

Per il calcolo del reddito lordo standard aziendale all'RLs derivante dalle colture vanno inoltre aggiunti :

- Indennità compensative ed indennità agro-ambientali percepite nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- RLs derivante dall'Agriturismo.

Il RLs così determinato viene comparato alla retribuzione di un ULU in Agricoltura, prendendo come base la retribuzione di un salariato agricolo fisso comune.

La redditività sarà dimostrata in ogni caso se:

1. $RLs + Aggiunte > (1-Kr) \times$ Retribuzione annua di un salariato agricolo comune.

Se sulla base delle tabelle utilizzate ai fini previdenziali risulta che le dotazioni aziendali richiedono un impegno di lavoro inferiore ad un ULU la redditività dell'azienda sarà verificata qualora:

2. $RLs + Aggiunte > (1-Kr) \times$ (Retribuzione annua di un salariato agricolo comune \times n° giornate lavorative aziendali / 312).

Kr è un coefficiente di riduzione che vale 0,5 per le zone svantaggiate e 0,0 in tutti gli altri casi. Il parametro di confronto viene individuato nel salario di un salariato agricolo fisso, in quanto si tratta di un valore derivante da un contratto collettivo ben verificabile e, a parità di trattamento fiscale e previdenziale, in linea con il livello retributivo di altri settori.

Per le zone svantaggiate si assume un coefficiente di riduzione pari allo 0,5 in quanto i redditi lordi standard non prendono in considerazione gli ulteriori redditi derivanti dalla selvicoltura. In altri termini, la redditività economica è dimostrata quando il Reddito Lordo Standard, comprensivo dei premi agro-ambientali, dell'indennità compensativa e dei redditi derivanti da attività agrituristiche, è:

- maggiore del 50% della retribuzione annua di un salariato agricolo comune nelle zone svantaggiate;
- maggiore del 100% della retribuzione annua di un salariato agricolo comune nelle altre zone.

Inoltre in tali zone gli agricoltori possono godere di redditi derivanti da attività lavorative stagionali collegate al turismo ed alla selvicoltura che pur comportando un notevole apporto di reddito alla famiglia contadina sono di difficile quantificazione (addetti agli impianti di risalita sciistici invernali, boscaioli, malgari).

⇒ *Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali:*

Verranno osservate le indicazioni contenute nel codice di buona pratica agricola e le norme delle vigenti leggi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. In particolare si farà riferimento all'elenco allegato al presente Piano dedotto dal documento di lavoro elaborato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali di concerto con le Regioni e Province Autonome.

⇒ *Livello delle conoscenze e competenze professionali richieste:*

Saranno richieste in alternativa: aver frequentato un biennio di scuola professionale, aver esperienza lavorativa nel settore agricolo per almeno tre anni, la frequenza di un corso di 150 ore. Tra le conoscenze richieste sono comprese quelle relative all'impiego di metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e rispettosi dell'ambiente.

⇒ *Impatto economico della misura:*

La misura consentirà di incrementare il livello qualitativo di vita delle popolazioni delle zone rurali permettendo il mantenimento degli attuali insediamenti umani nelle zone di montagna. Il miglioramento delle condizioni di lavoro infatti permetterà anche una riduzione dei costi di produzione. Nel settore lattiero-caseario gli investimenti previsti permetteranno di migliorare le condizioni igienico-sanitarie a allo stesso tempo la qualità della produzione, cosa che incide notevolmente su reddito dell'imprenditore agricolo e sulla competitività dell'azienda. Sarà tutelato e migliorato inoltre il benessere degli animali, fondamentale per un'allevamento redditizio.

⇒ *Impatto ambientale della misura:*

L'impatto ambientale prodotto dagli interventi previsti sarà positivo nel caso di ristrutturazione di stalle e fienili, i quali permetteranno una gestione del concime organico adeguata alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda lo stoccaggio del concime.

⇒ *Percentuale di finanziamento totale prevista (la percentuale si intende sui costi ammessi a finanziamento):*

- massimo 50% (sottomisura 1)
- massimo 40% (sottomisura 2)
- massimo 30% (sottomisura 3)

Non si ritiene di diversificare il tasso di cofinanziamento a favore dei giovani agricoltori.

⇒ *Zona geografica interessata:*

La misura si applica orizzontalmente su tutto il territorio provinciale, riservando una quota dei finanziamenti previsti alle nuove zone dell'obiettivo 2.

⇒ *Procedura amministrativa prevista nella fase di attuazione della misura:*

Responsabile amministrativo della misura:

La struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano responsabile dell'attuazione della misura è l'ufficio per l'edilizia rurale, della ripartizione Agricoltura.

Informazione e pubblicità:

la pubblicità ai potenziali beneficiari viene garantita tanto dal ruolo istituzionale svolto all'interno della Pubblica Amministrazione.

Esistono inoltre altre fonti di informazione a disposizione del pubblico. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura e Foreste pubblicano una „Relazione annuale agraria e forestale“, in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascun ufficio delle due Ripartizioni. L'attività svolta dall'ufficio viene quindi pubblicata annualmente e pertanto messa a disposizione del pubblico.

inoltre, vengono realizzate con cadenza periodica da parte della Pubblica Amministrazione anche altre pubblicazioni: per esempio l'opuscolo che descrive le attività svolte dalla Ripartizione Agricoltura che è stato presentato al pubblico in occasione della Fiera campionaria di Bolzano del 1997.

Infine, esiste su Internet il sito della Provincia Autonoma di Bolzano (www.provinz.bz.it) contenente pagine specifiche sull'attività delle diverse Ripartizioni tra cui la Ripartizione Agricoltura.

Procedimento a sportello:

L'attività dell'Ufficio responsabile della misura si basa sull'esame delle domande di finanziamento che pervengono alla Pubblica Amministrazione da parte dei beneficiari finali della Provincia Autonoma di Bolzano. I progetti, in base alla tipologia delle opere previste ed ai criteri di selezione citati, vengono ritenuti ammissibili oppure vengono immediatamente scartati. Preliminarmente, per i progetti ammissibili viene verificata la disponibilità delle necessarie autorizzazioni.

Il finanziamento dei progetti ammissibili dipende dalla loro ammissibilità in generale, dalla disponibilità dei fondi provinciali sul bilancio dell'anno o su quello successivo; dalla disponibilità di fondi comunitari all'interno del P.O.; dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del P.O. e dalla compatibilità dei termini presumibili per il collaudo finale delle opere con il termine di chiusura del P.O.. I fondi sul bilancio provinciale vengono stanziati in funzione dei progetti previsti per ciascun anno di programma. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Qualora si abbiano domande giacenti temporaneamente prive di finanziamento, queste verranno evase o nell'ambito del P.O. in vigore mediante eventuali fondi aggiuntivi derivanti da rimodulazioni finanziarie comunitarie, oppure verranno finanziate in base ad un futuro programma.

Criteri di ammissibilità:

I citati criteri di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti:

- Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99
- Criteri previsti dalla presente misura

Modalità per la presentazione delle domande:

Il modulo per la domanda di contributo, a disposizione presso l'Ufficio, viene compilata dai beneficiari finali. La documentazione richiesta in singola copia per l'approvazione è la seguente:

- Modulo di domanda contenente:
 - Nome, cognome, data di nascita ed indirizzo del richiedente

- Codice fiscale
- Superficie dell'azienda
- Numero di animali allevati
- Collegamento bancario
- Obbligo di mantenere la destinazione d'uso per almeno 10 anni
- concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune competente
- progetto vidimato con il timbro del comune per immobili
- foglio di possesso , ev. copia della variazione di coltura
- estratto tavolare solo quando il foglio di possesso non è intestato al proprietario
- contratto d'affitto
- computo metrico estimativo o offerta d'acquisto per macchinari
- autorizzazione all'attraversamento di particelle di proprietà di terzi con firma dei relativi proprietari.
- Dimostrazione della redditività dell'azienda
- Concessione idrica in caso si tratti di opera irrigua o acquedotto e, inoltre, potabilità nel caso di acquedotti potabili.

Iter di approvazione dei singoli progetti:

Istruttoria dei singoli progetti:

L'istruttoria é assegnata al tecnico dell'ufficio competente per zona. Il tecnico procede alla verifica della documentazione del progetto e provvede a richiedere gli eventuali documenti mancanti. Se ritenuto necessario, viene eseguito un sopralluogo per verificare che i lavori non siano già iniziati e per comprendere i dettagli del progetto in esame. I lavori possono iniziare dopo la presentazione della domanda di contributo.

Viene verificato:

- la presenza delle autorizzazioni
- la congruità dei costi previsti in preventivo sulla base del prezzario ufficiale provinciale in vigore.

Ai sensi della L.P. n. 23/1993 l'organo tecnico competente esprime parere tecnico economico sul progetto.

Approvazione dei singoli progetti con Delibera della Giunta Provinciale:

La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, il progetto (caratterizzato da un codice che specifica il tipo di progetto), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto ammesso, la percentuale di contributo.

La Provincia Autonoma di Bolzano finanzia la propria quota e le quote comunitarie e statali sulla base delle disposizioni in vigore, con particolare riferimento alle modalità previste ai sensi del Reg. (CE) n.1663/95. In delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione dei lavori che il beneficiario deve rispettare.

Comunicazione al beneficiario:

Dopo l'approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso. Con la stessa il beneficiario viene informato della partecipazione finanziaria della UE.

Liquidazione parziale e/o finale dei lavori:

La spesa sostenuta dal beneficiario finale viene determinata a misura con le procedure previste dalla legge 446/67.

In corso d'opera oppure ad esecuzione dei lavori il beneficiario finale presenta richiesta di accertamento parziale o finale, corredata dalla prescritta documentazione.

Elenco della documentazione prescritta per la verifica dello stato di avanzamento o dello stato finale dei lavori:

- domanda di accertamento compilata dal beneficiario
- stato di avanzamento parziale o stato finale
- fatture debitamente quietanzate per i macchinari e per i materiali mobili
- dichiarazione asseverata di un libero professionista abilitato in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed alla spesa sostenuta dal beneficiario finale

descrizione particolareggiata dei metodi di controllo:

I tecnici dell'assessorato effettueranno controlli su almeno il 10% delle domande.

Per ogni controllo verrà redatto un verbale di verifica.

Sanzioni:

Se la destinazione d'uso non viene mantenuta per la durata fissata, il contributo erogato deve essere restituito con gli interessi.

ALLEGATO

Ricognizione di alcune delle principali disposizioni nazionali e comunitarie in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

| SETTORE ZOOTECNICO | | | | | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Oggetto | Norme comunitarie | Recepimento nazionale | INVESTIMENTI AZIENDE | INSEDIAMENTO GIOVANI | TRASFORMAZIONE E COMMERC. |
| Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali negli allevamenti | Sottoscritta a Strassburgo il 10 marzo 1976 | Legge 14 ottobre 1985, n.623 | X | X | |
| Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali negli allevamenti | Decisione 78/923/CEE | | X | X | |
| Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria | Direttiva 86/113/CEE (modificata da ultimo dalla direttiva 88/166/CEE) | D.P.R. 24 maggio 1988, n.233 | X | X | |
| Norme minime per la protezione dei vitelli | Direttiva 91/629/CEE (modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE e dalla decisione 97/182/CE) | D.L.vo 30 dicembre 1992, n.533 (modificato con D.L.vo 331/98) | X | X | |
| Norme minime per la protezione dei suini | Direttiva 91/630/CEE | D.L.vo 30 dicembre 1992, n.534 | X | X | |
| Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti | Direttiva 98/58/CE | | X | X | |
| Protezione degli animali durante il trasporto | Direttiva 95/29/CE | D.L.vo 20 ottobre 1998, n.388 | X | X | X |
| Protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento | Direttiva 93/119/CE | D.L.vo 333/1998 | | | X |
| Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali | Direttiva 96/22/CE | | X | X | |
| Misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti | Direttiva 96/23/CE | | X | X | X |
| SETTORE AGRICOLO IN GENERALE | | | | | |
| Protezione uccelli selvatici | Direttiva 409/79 | | X | X | |
| Conservazione della natura | Reg. (CEE) 1972/84 | | X | X | |
| Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (natura 2000) | Direttiva 92/73 (che ha assorbito anche la direttiva sugli uccelli) | D.P.R. n. 357 dell'8/9/97 | X | X | |
| Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole | Direttiva 91/676/CEE | Legge n. 146/1994 e Legge 152/1999 | X | X | |
| Codice di buona pratica agricola | Direttiva 91/676/CEE (allegato) | Approvazione con decreto ministeriale del 19 aprile 1999 | X | X | |
| Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di de- | Direttiva 86/278/CEE | | X | X | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|---|---|
| purazione in agricoltura | | | | | |
| Percentuali massime di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruticoli | Direttiva del 90/642/CEE | | | | X |
| Tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti di origine agricola presenti in prodotti alimentari (tenori massimi in nitrati) | Reg. (CE) 194/97 (modificato dai Regg. 1525/98 e 864/99) | | | | X |
| Rifiuti | 91/156/CE | D.lg.vo n.22 del 5/02/1997 | X | X | X |
| Rifiuti pericolosi | 91/689/CE | D.lg.vo n.22 del /02/1997 | X | X | X |
| Imballaggi e rifiuti di imballaggio | 94/62/CE | D.lg.vo n.22 del 5/02/1997 | X | X | X |
| Sicurezza nelle aziende | Direttiva 626 | | X | X | X |
| Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (HACCP) | | D.lg.vo n.155/97 | | | X |
| Ecoaudit - adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione di Audit ambientale | Reg. (CEE) 1836/93 | Legge n. 70/94 | | | X |
| Valutazione d'impatto ambientale | Direttiva 85/337/CE | Legge 349/86 | | | X |
| Lotta contro la desertificazione e la siccità | Convenzione delle Nazioni Unite | Legge n.170 del 4/6/97 | X | X | |
| Biodiversità | Convenzione di Rio del 5/6/92 | Legge n.124 del 14/2/94 | X | X | |